



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 08/04/2009**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 26 febbraio 2009, n. 68

Annullamento, in via di autotutela, del provvedimento, formatosi per silenzio assenso, di esclusione dalla procedura di VIA del progetto di impianto eolico da realizzare nel Comune di Deliceto (Fg), proposto dalla Daunia Wind S.r.l. - L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.

L'anno 2009 addì 26 del mese di febbraio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che :

- con nota acquisita il 30.11.06 con prot. n. 14533, la Daunia Wind S.r.l., con sede legale in Foggia alla S.S. 16 Zona Industriale Incoronata- C.a.p. 71100, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico da realizzare nel Comune di Deliceto (Fg); con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa;

- con nota prot. n. 00548 del 10.01.07, il Settore Ecologia del predetto Assessorato invitava la società proponente ad integrare entro sessanta giorni la documentazione trasmessa con l'istanza e ad inviarla anche all'amministrazione comunale di Deliceto, al fine di permettere a quest'ultima l'affissione all'Albo pretorio dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione; con la medesima nota invitava la stessa amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di 30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della l.r. n. 11/01;

- con nota prot. n. 790 del 02.02.07, acquisita al prot. n. 3180 del 21.02.07, il Comune di Deliceto comunicava al Settore Ecologia di non poter procedere agli adempimenti di cui al precedente punto in quanto la Daunia Wind S.r.l. non aveva sino a quel momento mai proceduto al deposito del progetto presso gli uffici comunali;

- con nota aquisita da questo Assessorato il 7.03.07 al prot. n. 4089, la società trasmetteva le integrazioni documentali richieste, unitamente alla copia della richiesta rivolta al Comune di affissione dell'avviso di deposito all'Albo pretorio e di espressione del parere di competenza;

- il Comune di Deliceto, con nota prot. n. 3170 del 17.05.07, acquisita dal Settore Ecologia con prot. n. 9342 dell' 11.06.07, trasmetteva a quest'ultimo l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo pretorio

comunale, dal 01.03.07 al 31.03.07, dell'avviso di deposito del progetto e della mancanza di osservazioni pervenute, nonché la copia della delibera n. 92 del 03.05.07 con cui la Giunta Comunale esprimeva sul progetto il proprio parere favorevole "ai soli fini della VIA";

- tale documentazione veniva trasmessa al Settore Ecologia, che la acquisiva l'11.06.07 con prot. n. 10134, anche dalla società proponente;

- con nota prot. n. 6582 del 30.04.08 il Settore Ecologia, rilevando l'insufficienza della documentazione allegata al progetto, richiedeva alla società proponente di fornire integrazioni in merito ad alcuni punti e coerentemente con le previsioni di cui all'art. 9 del r.r. n. 16/06;

- il 04.06.08 la Daunia Wind S.r.l. notificava alla Regione Puglia il ricorso al Tar Bari con cui chiedeva l'annullamento della nota di cui al precedente punto, assumendone l'illegittimità per essere la stessa intervenuta dopo la formazione, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01, del silenzio-accoglimento in ordine all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto presentato dalla società stessa; quest'ultima chiedeva inoltre al Tar, in via cautelare, di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato;

- con ordinanza del 19.06.08 il Tar Bari accoglieva l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia della nota impugnata dalla società;

- con nota prot. n. 10837 dell'1.08.08 questo Assessorato comunicava alla Daunia Wind S.r.l., ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento, in via di autotutela, di annullamento del provvedimento, formatosi per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01, di esclusione del progetto dalla procedura di VIA;

- con note acquisite da questo Assessorato rispettivamente il 09.09.08 con prot. n. 12611 e il 15.09.08 con prot. n. 12612, la società chiedeva formalmente l'accesso agli atti del procedimento;

- con nota prot. n. 12797 del 18.09.08 questo Assessorato, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Deliceto (FG) e ricadenti nella finestra temporale di novembre 2006, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare : A) se fossero sino ad allora pervenute istanze di autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07, all'installazione di impianti eolici nel Comune di Deliceto; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nello stesso Comune; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati ; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;

- in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/10389 del 29.09.08, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 14054 dell'08.10.08, comunicava che, alla data del 25.09.08, non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Deliceto ma presentata istanza di autorizzazione unica da varie società, tra cui la Daunia Wind S.r.l. che a tanto aveva provveduto il 06.02.07;

- con nota prot. n. 13427 del 25.09.08, l'Assessorato all'Ecologia, dando riscontro alla predetta istanza di accesso agli atti presentata dalla società, invitava quest'ultima a trasmettere copia della ricevuta del versamento della somma necessaria a coprire i costi sostenuti dall'ufficio per la riproduzione dei documenti di cui era stato chiesto l'accesso;

- l'Assessorato all'Ecologia, acquisita detta copia a mezzo fax il 26.09.08 con prot. n. 13527, inviava alla società, con nota prot. n. 14082 del 9.10.08, la documentazione di cui aveva richiesto l'accesso;

- la Provincia di Bari trasmetteva a questo Assessorato, che la acquisiva il 14.11.08 con prot. n. 16075, la documentazione dallo stesso inviata alla società e pervenuta alla Provincia per errore;

- con nota prot. n. 17637 del 16.12.08 l'Assessorato all'Ecologia provvedeva a reinviare alla società la documentazione erroneamente giunta alla Provincia;

Ritenuto

- il provvedimento, formatosi per silenzio assenso, di esclusione del progetto presentato dalla Daunia Wind S.r.l. dalla procedura di valutazione di impatto ambientale illegittimo per violazione del regolamento regionale n. 16 del 4 ottobre 2006 "Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia", nella parte in cui, come specificatamente indicato nella valutazione svolta dall'ufficio competente del Servizio Ecologia e di seguito riportata, esclude il progetto dalla VIA non solo senza prevedere alcuna prescrizione atta a ridurre o ad evitare gli impatti ambientali che il parco eolico, così come progettato, andrebbe a produrre, se autorizzato, in violazione della disciplina contenuta nel medesimo regolamento ma anche senza che sia stata compiuta alcuna verifica circa il rispetto del parametro di controllo, di cui all'art. 14, co. 7, del r.r. n. 16/06;

- non consolidatosi l'affidamento della società sul provvedimento tacitamente formatosi nel maggio del 2007, dal momento che : A) già il 30.04.08 interveniva la nota prot. n. 6582, poi impugnata dalla società con il ricorso indicato nelle premesse, con la quale questo ufficio, richiedendo integrazioni, agiva in modo del tutto incompatibile con la circostanza dell'avvenuta esclusione del progetto dalla procedura di VIA; B) a distanza di soli tre mesi da tale richiesta quest'ufficio comunicava alla società, con nota dell'1.08.08, l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela; C) il presente provvedimento di annullamento interviene a soli 6 mesi dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento;

- che l'annullamento del provvedimento tacitamente formatosi per silenzio assenso, e la conseguente sostituzione del medesimo con uno di pari contenuto ma dotato di prescrizioni capaci di garantire l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, non impedisca il soddisfacimento degli interessi della società, dal momento che il presente provvedimento di secondo grado, pur stabilendo la compatibilità ambientale di un numero di aerogeneratori inferiore a quello inizialmente proposto dalla società medesima, ha comunque per oggetto l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA; Inoltre, la futura approvazione del PRUE nel Comune di Deliceto (FG), comportando un aumento del valore del parametro di controllo, potrebbe comunque consentire alla società, nel caso in cui la stessa acquisisca l'autorizzazione unica di cui al d.lgs. n. 387/03, la realizzazione di quelle pale che quest'ufficio ha ritenuto non comportare effetti pregiudizievoli per l'ambiente;

- che gli interessi imprenditoriali della società, tenuti, come appena detto, ad ogni modo in debito conto, siano recessivi nella comparazione con gli interessi pubblici tutelati dal r.r. n. 16/06, il cui soddisfacimento verrebbe impedito dal provvedimento tacitamente formatosi, come emerge chiaramente dalla valutazione di seguito riportata;

Considerato che questo Ufficio del Servizio Ecologia- Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia ha proceduto, secondo i criteri indicati alle lettere da b) a m) dell'art.10 del R.R. n. 16/06, richiamati dall'art. 14, co.4, del medesimo regolamento, alla valutazione degli impatti ambientali del progetto presentato dalla Daunia Wind S.r.l., così come descritti nella Relazione di impatto ambientale dalla stessa elaborata, e che tale valutazione ha prodotto i seguenti risultati :

---

n. aerogeneratore X Y

---

1 2554366 4560047

---

2 2554710 4559819

---

3 2555220 4559977

---

4 2555517 4559680

---

6 2556376 4559932

---

7 2557225 4560174

---

8 2557528 4559898

---

9 2557978 4560255

---

10 2558344 4560127

---

11 2558667 4560155

---

12 2559133 4560360

---

13 2559494 4560539

---

14 2559251 4560808

---

15 2558698 4561024

---

16 2558335 4560958

---

17 2557886 4560741

---

18 2557399 4560663

---

19 2556685 4560347

---

20 2556328 4560227

---

21 2555756 4560175

---

22 2555446 4560469

---

23 2556373 4560620

---

24 2557095 4560880

---

25 2556785 4561030

---

26 2556332 4560913

---

27 2556003 4560897

---

28 2555198 4561090

---

29 2554795 4561091

---

31 2556453 4561762

---

32 2556801 4561578

---

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente nella Tavola n. 2.b e corrispondono alle rappresentazioni cartografiche presentate.

a- Inquadramento nel PRIE di riferimento

PRIE inesistente

b - Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare di colore grigio perla e con una distanza minima tra gli aerogeneratori pari a 3 volte il diametro, tale da evitare il cosiddetto "effetto selva".

È stato condotto lo studio sulle interferenze visive da cui si evince che l'impatto non è significativo.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'analisi riportata nel SIA risulta dettagliata e puntuale sia in ambito di area vasta che di sito di interesse. All'area si attribuisce una valenza naturalistica significativa per la presenza di specie floristiche (orchidee) e faunistiche ad alto valore conservazionistico.

L'area d'intervento, invece, è prevalentemente occupata da seminativi a grano duro. Dalla relazione non si evince la presenza di peculiari essenze floristiche e quindi nei riguardi della flora e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi.

Per quanto attiene alla fauna, l'impatto maggiore si riscontra nei riguardi del Nibbio reale (specie prioritaria a livello comunitario inserita nell'allegato 1 della Direttiva 79/409/CE), le cui aree di maggiore frequentazione interferiscono in parte con il parco eolico (pale n. 21, 22, 27, 28, 29) (Relazione tecnica generale, pag.158).

Nel complesso, come riportato dalla relazione tecnica generale, "Si ritiene, quindi, che l'impatto provocato dalla realizzazione del parco eolico non andrà a modificare in modo significativo gli equilibri attualmente esistenti, causando al massimo un allontanamento temporaneo durante la fase di cantiere della fauna più sensibile presente in zona."

d - Rumori e vibrazioni

Nella relazione si dichiara che è stato valutato il parametro "rumore" sia in fase di cantiere che di esercizio e che dalle misurazioni fonometriche e dalle elaborazioni numeriche eseguite emerge che i limiti per il Leq (A) nel periodo diurno e nel periodo notturno rientrano nei limiti della normativa vigente. Si fa notare che non è stato possibile fare una verifica di quanto sopra affermato non essendo stato allegato alla relazione uno studio specifico in merito che riporta i calcoli effettuati. Inoltre nella relazione (pag.220) si dichiara l'esistenza di una mappa delle curve isosonore per la valutazione dell'interferenza del parco eolico che non risulta nella documentazione agli atti.

D'ufficio, si riscontrano importanti criticità presso ricettori da considerare molto sensibili, in quanto inseriti in un ambito fortemente caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori in un intorno di circa 300 m. Un probabile superamento dei limiti si riscontrano nei pressi di:

- Masseria Suriano che dista dall'aerogeneratore 31 circa 160 m
- Masseria Iannuzzi di sopra che dista dagli aerogeneratori 20 e 21 circa 250 m
- Masseria Iannuzzi di sotto che dista dall'aerogeneratore 6 circa 250 m
- Masseria D' Emilio che dista dall'aerogeneratore 22 circa 280 m
- Possibile aree ad una permanenza di popolazione superiore a 4 ore al giorno che dista dall'aerogeneratore 27 circa 280 m.

#### e - Campi elettromagnetici ed interferenze

La documentazione risulta insufficiente in quanto, anche se dichiarato nella relazione descrittiva il rispetto dei limiti di legge, non presenta l'analisi e la valutazione dei campi elettromagnetici effettuati tramite calcoli o modelli con cui si individuino i valori del campo elettrico e del campo di induzione magnetica relativi alle linee elettriche nel contesto d'interesse.

#### f - Norme di progettazione

L'intera progettazione rispetta i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica sia sulle parti elettriche che sulle opere civili.

Per il conferimento dell'energia prodotta si prevedono 2 cabine di raccolta e smistamento che conferiscono verso la rete nazionale, assicurando la capacità della rete di accogliere l'intera potenza prodotta.

Per il resto, le specificità del contesto riferite al PRIE richieste dal Regolamento non possono determinarsi in assenza del PRIE stesso.

#### g - Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione manca l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale.

D'ufficio si assume una distanza di sicurezza pari a 300 m. Entro tale distanza sono presenti:

- Masseria Suriano che dista dall'aerogeneratore 31 circa 160 m
- Masseria Iannuzzi di sopra che dista dagli aerogeneratori 20 e 21 circa 250 m
- Masseria Iannuzzi di sotto che dista dall'aerogeneratore 6 circa 250 m
- Masseria D' Emilio che dista dall'aerogeneratore 22 circa 280 m
- Possibile aree ad una permanenza di popolazione superiore a 4 ore al giorno che dista dall'aerogeneratore 27 circa 280 m.

Quanto alle distanze da opere infrastrutturali lineari etc, si è riscontrato che le installazioni n. 3 e 4 sono disposte ad una distanza dagli elettrodotti inferiore a quella minima di sicurezza.

Non è stata allegata documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori.

Al termine dei lavori è previsto il ripristino di tutte le aree soggette a movimento terra con inerbimenti.

Per quanto riguarda gli olii non viene assicurato l'adeguato trattamento degli stessi e lo smaltimento secondo norma.

#### h - Norme tecniche relative alle strade

L'intervento prevede l'utilizzazione prevalentemente di strade esistenti e la realizzazione di nuove piste la cui carreggiata è prevista di larghezza pari a mt. 4,00 di tipo permeabile. Inoltre è previsto l'adeguamento transitorio di alcuni tratti di strade esistenti (per consentire il passaggio dei mezzi di trasporto eccezionali) con conseguente ripristino al termine del montaggio degli aerogeneratori. Nella relazione si legge che il corpo stradale della nuova viabilità di servizio sarà realizzato con fondazione in misto cava dello spessore compreso tra 40 e 60 cm al quale sarà aggiunto un ulteriore strato di 10 cm di misto granulare stabilizzato e posato su geotessile. L'accesso al sito avverrà sia attraverso l'adeguamento della viabilità esistente sia con la realizzazione di nuove strade. Sono previsti adeguati sistemi di convogliamento e raccolta delle acque meteoriche dal piano stradale.

Nella configurazione finale risultante dagli esiti della presente istruttoria, risulta non sostenibile

l'indicatore qualitativo derivante dal rapporto consumo del suolo rispetto all'efficacia dei termini produttivi dell'impianto. Infatti l'aerogeneratore n. 2 risulterebbe isolato dall'insieme dei restanti approvati per cui, a fronte di un contributo specifico unitario di potenza installata, occorrerebbe uno sviluppo lineare con un'incidenza di oltre il 20 % rispetto al totale.

#### i - Norme sulle linee elettriche

L'energia generata da ciascun aerogeneratore in BT viene trasformata in MT a 30kV attraverso un trasformatore interno alle torri. L'energia prodotta in MT viene trasportata con un cavidotto di collegamento alle 2 cabine di ricezione e smistamento; da qui l'energia viene raccolta dal cavidotto centrale e trasportata al punto di raccolta attraverso un cavidotto di collegamento .

Verrà realizzato un elettrodotto interrato che collegherà tutti gli aerogeneratori e che convoglierà l'energia elettrica prodotta verso il punto di consegna presso la sottostazione di trasformazione elettrica, da ubicare nel Comune di Candela (FG) nei pressi della centrale Turbogas esistente.

I tracciati dei cavi interrati ad una profondità minima di 1,20 m seguiranno prevalentemente i percorsi di campagna e tratti stradali.

#### j - Pertinenze

Le piazzole in fase di cantiere avranno una superficie media di 2000 mq.

E' previsto la piantumazione di specie arbustive e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo deve essere annegata sotto il profilo del suolo per almeno 1 m.

#### k - Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto sono previste piazzole con una superficie media di 2000 mq.

Al termine dei lavori è previsto il ripristino di tutte le aree soggette a movimento terra con inerbimenti

#### l - Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto (15-20 anni) è prevista la rimozione completa dell'impianto, strutture e linee elettriche interrate, e il loro corretto smaltimento secondo normativa. È prevista la rinaturalizzazione dei siti originali.

#### m - Misure di compensazione

Sono previste azioni di ripristino ambientale, quali, ricostituzione con terreno agrario dell'aree per lo stoccaggio delle pale e turbine, per lo stoccaggio della gru e per il montaggio degli aerogeneratori, mentre non vengono considerate le misure di compensazione che devono essere previste nelle convenzioni ai sensi del DGR 1462 del 2008.

Si rileva che la documentazione integrativa trasmessa dalla Daunia Wind s.r.l., con nota acquisita da questo Assessorato il 07.03.2007 con prot n. 4089, presenta modifiche sostanziali del layout iniziale in relazione al posizionamento di n. 4 aerogeneratori : in particolare, il n. 19 è stato spostato di circa 101 m, il n. 20 di circa 114 m, il n. 21 di circa 190 m ed il n. 22 di circa 161 m.

Risultando tali variazioni consistenti, si comunica che questo ufficio, al fine di far salva l'istanza presentata dalla società il 30.11.06, non ha accolto le stesse e ha tenuto conto nella presente valutazione del layout iniziale.

Considerato altresì :

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:

- A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L. 394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e DGR n.1022 del 21/07/2005 e s.mi; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tutte queste aree sono state considerate con la relativa area buffer;
- B) aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);
- C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2;
- D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- F) grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca;
- G) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- H) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;
- I) Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.mi;

- che il progetto risulta soddisfare i criteri di cui all'art. 14, co. 3, lett. b, c, d, e, f del R.R. n. 16/06;

- che, per contro :

- 1) il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. F, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori indicati con i nn. 9, 11, 12, 13, 18, 24, 25, 27, 29, 32 ricadono all'interno della relativa area buffer di 150 m;
- 2) il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. J, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori nn. 6, 14, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 31 distano meno di 150 mt da corsi d'acqua e l'aerogeneratore n. 1 dista meno di 50 m dal ciglio di scarpata;
- 3) il progetto non risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, lett. A, in quanto la documentazione presentata risulta carente della valutazione dell'indice di ventosità;
- 4) dalla valutazione, sopra riportata, degli impatti ambientali del progetto presentato dalla Daunia Wind s.r.l. risulta che gli aerogeneratori nr. 21, 22, 27, 28 e 29 insistono in aree fortemente frequentate dal Nibbio reale, specie prioritaria a livello comunitario inserita nell'allegato 1 della Direttiva 79/409/CE;
- 5) dalla stessa valutazione emerge, per ciò che concerne l'impatto del "rumore", un probabile superamento dei limiti consentiti in prossimità di ricettori sensibili che distano meno di 300 m dagli aerogeneratori nr. 31, 20, 21, 6, 22 e 27;
- 6) gli aerogeneratori nr. 31, 20, 21, 6, 22 e 27 si trovano ad una distanza da detti ricettori sensibili inferiore a quella minima di sicurezza, pari a 300 m, stabilita da questo ufficio per valutare la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale; gli aerogeneratori nr. 3 e 4 sono inoltre posizionati ad una distanza dagli elettrodotti inferiore a quella minima di sicurezza;
- 7) l'aerogeneratore n. 2, per la sua posizione isolata dall'insieme dei restanti aerogeneratori approvati, determina un rapporto tra consumo del suolo e produttività dell'impianto non sostenibile. Infatti, a fronte di un contributo specifico unitario di potenza installata occorrerebbe uno sviluppo lineare con un'incidenza di oltre il 20 % rispetto al totale.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Daunia Wind nel Comune di Deliceto

(Fg), identificati dalle coordinate sotto indicate:

---

(Gauss-Boaga fuso Est)

---

n. aerogeneratore X Y

---

7 2557225 4560174

---

8 2557528 4559898

---

10 2558344 4560127

---

15 2558698 4561024

---

16 2558335 4560958

---

17 2557886 4560741

---

L'efficacia del parere favorevole all'esclusione dalle procedure di VIA degli aerogeneratori sopra indicati è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- acquisire il parere favorevole dell'AdB Puglia relativamente all' area di intervento, alle strade e ai cavidotti di collegamento in quanto interessano aree individuate dal PAI come aree PG1 e PG2 e zone classificate a rischio R2.
- stipulare con il Comune di Deliceto, prima del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/03, una convenzione che coinvolga, ai sensi dell'art. 14, co. 5, del r.r. n. 16/06, anche i Comuni di Sant'Agata di Puglia e di Candela, distando gli aerogeneratori nr. 7, 8, 10 e 15 meno di 500 m dal loro confine amministrativo (questa distanza è stata calcolata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore);
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse ( di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;

- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che : “per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione”.

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Deliceto di 2173,65 ml pari a 24,2 aerogeneratori di diametro pari a 90 ml.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, oltre al progetto della Daunia Wind S.r.l., unico presentato nella finestra temporale di novembre 2006, tutti i progetti di impianti eolici precedentemente presentati nel Comune di Deliceto dalle società Fortore Energia Spa, Sistemi Energetici SRL, Elce Energia SRL e Del Energy ed approvati, ai sensi della l.r. n. 11/01, con determinazioni del Dirigente del Settore Ecologia rispettivamente n. 440 del 06.10.2006(n.10 aerogeneratori approvati), n. 601 del 19.12.2006 (n. 23 aerogeneratori approvati), n. 602 del 19.12.2006 (n. 22 aerogeneratori approvati) e n. 289 del 7.06.07 ( n. 13 aerogeneratori approvati ).

Essendo stato, già in forza di tali determinazioni, superato il predetto parametro di controllo nel Comune di Deliceto, quest'ufficio non può ammettere, in relazione alla proposta progettuale della Daunia Wind S.r.l., oggetto della presente valutazione, alcun aerogeneratore dei 6 risultati idonei sotto il profilo ambientale.

Il presente parere si riferisce unicamente all'esclusione del progetto proposto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE  
DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,  
V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate le “Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti eolici”;

VISTA la legge n. 241 del 1990 e s.m.ed i. e, in particolare, l’art. 21 nonies;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di annullare in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90, il provvedimento, formatosi per silenzio assenso, di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, del progetto relativo all’impianto eolico nel Comune di Deliceto (FG), proposto il 30.11.06 dalla Daunia Wind S.r.l. con sede legale in Foggia alla S.S. 16 Zona Industriale Incoronata- C.a.p. 71100;
- ai sensi dell’art. 16, co.7, della l.r. n. 11/01 e s.m. ed i. e dell’art. 8 del r.r. n. 16/06, di escludere detto progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, e con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione, V.I.A. e  
Politiche Energetiche  
ing. Antonello Antonicelli

---